

IMPOSTE E TASSEdi **ALBERTO DI VITA****Il professionista ostaggio dei corrispettivi da incassare**

Secondo l'Agenzia, il professionista che si trasferisce all'estero dovrebbe, prima di chiudere la partita Iva, fatturare e assoggettare a tassazione i corrispettivi non ancora incassati o, altrimenti, tenere aperta la partita Iva.

Il diritto tributario si basa su principi e norme ma la sua applicazione si scontra poi con modulistica, specifiche tecniche e adempimenti di varia natura. In tale contesto un **professionista chiude la partita Iva e si trasferisce all'estero** dove continua a fare l'avvocato. A distanza di 7 anni, il Tribunale gli comunica la spettanza di compensi non ancora fatturati.

Come deve comportarsi il contribuente? In ambito Iva, Cass. 9064/2021 spiega che il **fatto generatore** si verifica al momento di espletamento del servizio. Quindi non sarebbe vero che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al **momento del pagamento**, ma si dovrebbe ritenere che il pagamento rappresenta solo il momento ultimo in cui emettere la fattura.

Da ciò deriva che se il professionista presta il servizio, chiude la partita Iva e successivamente incassa, deve comunque **emettere fattura**. Infatti, ciò che rileva non è il suo status di soggetto Iva al momento dell'incasso-esigibilità ma il suo status al momento dell'effettuazione della prestazione-esigibilità.

Quindi, ci dice l'Agenzia, il professionista può anticipare la fatturazione o **tenere aperta la partita Iva** fino all'ultimo incasso (o riattivarla in tale occasione).

Ma che succede ai fini delle **imposte dirette**? L'Irpef, anche per i professionisti si paga sul reddito incassato. In questo ambito non esistono i concetti di derivazione UE di fatto generatore ed esigibilità. Quindi, l'**abitudine** che determina l'appartenenza del reddito al lavoro autonomo non occasionale, dovrebbe rilevare nell'**anno di incasso** e non in quello di svolgimento della prestazione.

Tuttavia, per ragioni eccezionali di semplificazione, l'Agenzia ha aperto la porta a una deroga per i professionisti che nell'ultimo anno del **regime dei minimi** hanno tenuto conto dei redditi non ancora incassati (circ. 17/2012). In mancanza, l'Agenzia con interpello 299/2000, ha riconosciuto che i corrispettivi posteriori alla cessazione dell'attività professionale (chiusura della partita Iva) devono rilevare come **occasionali**. Non è dato sapere quanto ha rilevato in questa conclusione la circostanza che i modelli fiscali non permettono la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo a chi ha già chiuso la partita Iva (avendo prima fatturato le prestazioni non incassate).

Tale conclusione pare, però, rimessa in discussione dal più recente interpello 218/2022. Qui l'Agenzia considera facoltativo l'applicazione del principio di cassa e generalizza la facoltà di **imputare all'ultimo anno di partita Iva i compensi non ancora incassati** (prima previsto in riferimento ad attività marginali e solo per motivi di semplificazione). Inoltre, ritiene che il professionista, avendo chiuso la partita Iva a seguito del trasferimento all'estero, deve non solo riattivare la partita Iva ma anche dichiarare il reddito come reddito da lavoro autonomo.

La nuova interpretazione, a parte la compatibilità con la Convenzione contro le doppie imposizioni, tocca una questione mai completamente risolta, che è stata affrontata di volta in volta (forse qui è stata valorizzata l'abitudine della professione, ancorché esercitata all'estero?) però mai in maniera sistematica.